



COMUNE DI
ANFO

Provincia di Brescia

c.a.p. 25070 — tel. 0365.809022 fax 0365.809224 e-mail:
info@comune.anfo.bs.it — protocollo@pec.comune.anfo.bs.it

Determinazione del Segretario comunale/ Responsabile del Servizio Personale Risorse Umane n. 149 del 13 dicembre 2023

Oggetto: revoca Determinazione del Segretario comunale/ Responsabile del Servizio Personale Risorse Umane n. 138 del 22 novembre 2023 APPROVAZIONE INTERPELLO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI-CONTABILI (EX CAT. C) PRESSO IL COMUNE DI Anfo (BS) RIVOLTO AGLI IDONEI DEGLI ELENCHI DI CUI ALL'ART. 3 BIS DEL D.L. 80/2021, A SEGUITO DI SELEZIONI DEL 31 MARZO 2022 E DEL 29 GIUGNO 2023.

IL SEGRETARIO COMUNALE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE PERSONALE

VISTO il decreto sindacale con il quale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 50, comma 10 e dall'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il segretario comunale generale è stato nominato responsabile della gestione giuridica del personale responsabilità tra l'altro dell'ufficio e servizio attinente al personale — parte giuridica, con attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 dello stesso D.Lgs 267/2000;

Atteso che il comune di Anfo versa nella necessità di procedere all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI-CONTABILI (EX CAT. C) per sostituire un dipendente la cui cessazione dal servizio è prossima.

Vista la Determinazione del Segretario comunale/ Responsabile del Servizio Personale Risorse Umane n. 138 del 22 novembre 2023 APPROVAZIONE INTERPELLO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI-CONTABILI (EX CAT. C) PRESSO IL COMUNE DI Anfo (BS) RIVOLTO AGLI IDONEI DEGLI ELENCHI DI CUI ALL'ART. 3 BIS DEL D.L. 80/2021, A SEGUITO DI SELEZIONI DEL 31 MARZO 2022 E DEL 29 GIUGNO 2023.

Dato atto che in premessa alla determinazione medesima era detto: “Dato atto che l'assunzione in servizio del candidato ritenuto idoneo a ricoprire i posti di cui al presente interpello è comunque subordinata alle disposizioni finanziarie e sul personale vigenti al momento dell'entrata in servizio e che il procedimento può essere revocato in caso di entrata in vigore di norme che rendano incompatibile la conclusione della procedura con obiettivi di finanza pubblica e/o limiti imposti alle Amministrazioni in materia di contenimento delle spese di personale.

Dato altresì atto che il comune intende procedere alla copertura del posto in argomento con una mobilità diretta di personale ceduto da un altro comune a' sensi dell'art. 30 comma 2 del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000 e che pertanto occorre procedere a revocare la determina in argomento ed il procedimento in essere di interpello RIVOLTO AGLI IDONEI DEGLI ELENCHI DI CUI ALL'ART. 3 BIS DEL D.L. 80/2021, A SEGUITO DI SELEZIONI DEL 31 MARZO 2022 E DEL 29 GIUGNO 2023 nonché tutti gli atti inerenti e conseguenti.

Dato inoltre atto che non si è provveduto a pubblicare gli atti inerenti l'interpello in argomento nel sito amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e che pertanto la procedura in essere deve in ogni caso essere annullata.

Dato atto ancora che neppure era stato approvato in allegato alla determinazione in argomento un modulo per la presentazione delle domande.

Dato atto che all'art. 12 - Norme di salvaguardia - allegato alla determina medesima n. 138 del 22 novembre 2023 è detto esplicitamente che l'amministrazione può procedere alla revoca dell'interpello per sopravvenute cause ostative per una diversa valutazione di interesse dell'ente.

Dato atto che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha preventivamente controllato la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità e correttezza.

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria reso sul presente atto dal responsabile dell'area finanziaria ai sensi di legge

MOTIVAZIONE DI FATTO E DI DIRITTO IN ORDINE ALLA COMPETENZA.

Il d.lgs. n. 267/2000 ha disposto all'art. 107 l'inderogabilità del principio della separazione dei ruoli tra politica e amministrazione, ovvero della separazione tra le funzioni di indirizzo politico e quelle del vertice amministrativo tipicamente gestionali solo con prescrizioni normative espressamente definite. La distinzione tra atti di indirizzo e atti di gestione (con relativa distinzione di competenza) costituisce un principio generale dell'ordinamento giuridico (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 5695 del 24 ottobre 2011). Si tratta di una "riserva di competenza" che comporta in capo alla dirigenza una responsabilità "in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati" non ammettendo alcuna ingerenza da parte degli organi elettivi giacché l'attività di indirizzo, riservata agli organi elettivi o politici del comune, si risolve nella fissazione delle linee generali da seguire e degli scopi da perseguire con l'attività di gestione (Cons. Stato, sez. V, 9-9.2005, n. 4654) delineando un confine tra attività politica e attività gestionale nell'intento di evitare indebite commistioni tra due distinti soggetti: uno di estrazione politica ed elettiva, l'altro titolare di un potere tecnico — gestionale avulso da valutazioni che non siano fondate su regole di legittimità.

Personale: la "micro-organizzazione" delle strutture dell'amministrazione, è affidata alla responsabilità del competente dirigente, in un'ottica di efficienza e di snellezza dell'azione del soggetto pubblico. (cfr. fra le tante, Cass., sez. un. , 8.11.2005, n. 21592; Cons. Stato, sez. V, 20.12.2011, n. 6705; Comm. spec., 5.2.2001, n. 471/2001). In materia di approvazione di bando di concorso e di nomina delle commissioni esaminatrici vedi Tribunale Amministrativo Regionale Basilicata - Potenza, Sezione 1 Sentenza 29 aprile 2013, n. 195 che richiama in merito all'esercizio nella valutazione della C.d. "discrezionalità mista" TAR Basilicata Sentenze n. 517 del 26.11.2012, n. 325 del 6.7.2012 e n. 158 del 6.4.2012, le quali richiamano le precedenti Sentenze TAR Basilicata nn. 338 e 340 del 13.6.2009.

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in uno con la sottoscrizione del presente atto monocratico, e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49 e 183 commi 7 e 9 del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. DI APPROVARE le premesse, i richiami e l'intera narrativa quali parti atte a motivare in punto di fatto e di diritto quanto disposto nel presente atto monocratico.
2. Di revocare ed annullare con effetto immediato, per i motivi tutti di fatto e di diritto, di merito e di legittimità narrati in premessa, la determinazione del Segretario comunale/ Responsabile del Servizio Personale Risorse Umane n. 138 del 22 novembre 2023 APPROVAZIONE INTERPELLO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI-CONTABILI (EX CAT. C) PRESSO IL COMUNE DI Anfo (BS) RIVOLTO AGLI IDONEI DEGLI ELENCHI DI CUI ALL'ART. 3 BIS DEL D.L. 80/2021, A SEGUITO DI SELEZIONI DEL 31 MARZO 2022 E DEL 29 GIUGNO 2023 con conseguente caducazione di tutti gli atti inerenti e conseguenti detta determinazione.
3. DI PROCEDERE alla pubblicazione della presente determinazione:
 - all'albo pretorio informatico del Comune di Anfo (BS) per 15 giorni consecutivi;
 - nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione di primo livello Bandi di concorso, del sito internet del Comune di Anfo, ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 4.
4. DI DARE ATTO che il sottoscritto, Segretario generale e Responsabile del servizio, è Responsabile del procedimento concorsuale - afferente al Settore Personale — Parte Giuridica e dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, con decorrenza del termine per l'impugnazione dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento per estratto, ai sensi dell'art. 1 legge n. 205 del 2 luglio 2008 (vedi consiglio di Stato, sez. VI, 12 maggio 2009 n. 2948):

- giurisdizionale al T.A.R. di Brescia ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 nel testo come modificato dalla legge n. 205/2000, che ha introdotto significative innovazioni, e ss. mm entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; con il precisare che il ricorso deve essere notificato all'organo che ha emesso l'atto impugnato e ai controinteressati (non ai co-interessati) ai quali l'atto di riferisce o almeno a uno di essi. Il predetto termine di 60 giorni è aumentato di 30 giorni se le parti o alcuna di esse risiedono in un altro stato d'Europa e di 90 giorni se risiedono fuori di Europa.

- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Responsabile del Servizio Personale Risorse Umane
dott. Alberto Lorenzi

F. TO

Attestazione a' sensi dell'art. 183 comma 7, articolo 153, comma 5, 183 comma 7 del
Tuel D.lgs. n. 267/2000 enti locali e arto 81, quarto comma, della Costituzione

Si assicura a riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione e in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, con il dare atto altresì che dalla data odierna viene apposto il visto di copertura finanziaria attestante la regolarità contabile a' sensi dell'art. 153 comma 5 e 183 commi 7 e 9 del T.U. enti locali D. lgs. n. 267/2000 e che, di conseguenza, il suddetto provvedimento è esecutivo.

Si dà inoltre atto di aver preventivamente accertato, a mente dell'art. 9, comma 1, lettera a) n. 2 del decreto legge n. 78/2009 convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102 e dell'art. 183 comma 8 del T.U. enti locali d. lgs, N. 267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti previsti dal patto di stabilità interno, nonché la coerenza rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione di cui al comma 18 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 e con le regole di finanza pubblica.

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Lì 13 dicembre 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Alberto Lorenzi

F. TO